

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2003****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Denuncia**

- (1) In data 25 giugno 2002 l'International Furan Chemicals BV, Paesi Bassi («IFC») ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) a nome della società collegata Transfurans Chemicals BVBA, Belgio («TFC»), l'unico produttore della Comunità, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di alcole furfurilico.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in questione e del conseguente pregiudizio grave, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Avviso di apertura

- (3) Il 9 agosto 2002 il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura ⁽³⁾.

3. Periodo dell'inchiesta

- (4) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1° gennaio 1998-30 giugno 2002 («periodo considerato»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

4. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese (RPC). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (6) Il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 189 del 9.8.2002, pag. 30.